



COMUNE DI CIVEZZANO
PROV. DI TRENTO

REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 27 dicembre 2024

Allegato A) alla deliberazione
consiliare n. 28 dd. 27.12.2024



IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Claudio Baldessari. -

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I – DISPOSIZIONI CIMITERIALI

Articolo 1. - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale:

- a) il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone;
- b) la disciplina dei servizi, in ambito comunale, relativi alle funzioni di polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri;
- c) la disciplina, per quanto nelle competenze regolamentari comunali, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia e conservazione delle salme e/o cadaveri, nonché alle spoglie mortali indipendentemente dal loro stato.

Articolo 2. - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale competente.
2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda Provinciale per i servizi sanitari.

Articolo 3. - Gestione dei servizi e responsabilità

1. Il Comune garantisce la gestione dei servizi e delle operazioni cimiteriali quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, dispersioni ceneri all'interno del cimitero, recupero salma sulla pubblica via, ecc., gestione della camera mortuaria e del deposito di osservazione e l'espletamento delle attività cimiteriali.
2. Il Comune garantisce la gestione dei cimiteri ubicati sul proprio territorio. Le operazioni cimiteriali di cui al comma 1 sono gestite in diretta economia o possono essere affidate in tutto o in parte a soggetti terzi nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. e dalla normativa in materia di appalti. Ove la gestione di servizi comunali sia svolta a mezzo di terzi, le condizioni di erogazione e le funzioni delegate sono stabilite dal contratto di servizio e dalla carta dei servizi.
3. I servizi funerari e l'attività di onoranze funebri possono essere svolti in regime di libera concorrenza dalle imprese private di pompe funebri, con le prestazioni di fornitura di cofani e accessori, di addobbi floreali e stampati funebri, di assunzione di necrologie e di organizzazione delle esequie.
4. Il Comune garantisce che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
5. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo

quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4. - Imprese private operanti nel settore funerario

1. Le imprese operanti nel settore funerario devono svolgere presso gli uffici del Comune o, nel caso di esternalizzazione del servizio, anche presso gli uffici del Concessionario le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai familiari su presentazione di atto scritto da cui risulti l'espresso mandato dei familiari stessi.
2. Tali imprese sono tenute a richiedere al Comune o al concessionario del servizio, qualora lo stesso sia esternalizzato, tutte le prestazioni cimiteriali con un preavviso di almeno 30 ore.

Articolo 5. - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i seguenti servizi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, l'inumazione in campo comune, la cremazione, l'esumazione ed estumulazione ordinaria, nonché la fornitura del cofano, per i cadaveri di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa o corrispondere la tariffa stabilita secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 e anche per gli sconosciuti deceduti nel territorio comunale;
 - c) la cura e la manutenzione generale dei cimiteri, fatta salva l'eventuale possibilità di applicazione di un canone previsto a carico dei concessionari di tombe perpetue ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della L.P. 20 giugno 2008 n. 7;
 - d) il trattamento dei cadaveri non mineralizzati al termine della rotazione o a scadenza della concessione, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - e) la collocazione delle ossa nell'ossario comune;
 - f) il servizio di osservazione delle salme;
 - g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - h) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate.
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune.

Articolo 6. - Tariffe

1. Le tariffe dei servizi cimiteriali erogati dal Comune e delle concessioni cimiteriali sono fissate periodicamente aggiornate dalla Giunta comunale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di ordinamento dei Comuni e di Finanza Locale.
2. I trasporti funebri sono sempre a carico dei privati salvo i casi disciplinati dal successivo art.7

Articolo 7. - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune provvede al trasporto funebre, alla fornitura del cofano e di una minima composizione floreale per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. In caso di mancato pagamento il Comune è tenuto ad avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.
2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dal servizio sociale territorialmente competente. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore maggiorate del 10%.
3. La bara fornita è quella più economica, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.
4. In ogni caso i cadaveri devono essere sepolti o cremati entro 10 giorni dal decesso. In caso di mancanza

dei familiari o qualora i familiari o loro incaricati non diano indicazioni circa lo svolgimento delle esequie e della sepoltura, si procede alla inumazione in campo comune trascorso inutilmente il decimo giorno da quello del decesso, fatto salvo che l'Autorità Giudiziaria ritenga di dover tenere il cadavere a disposizione per indagini o eventuale riconoscimento.

5. Il contratto con il quale viene affidata a società esterna l'erogazione dei servizi cimiteriali può ricomprendere anche le funzioni funerarie e cimiteriali previste al presente articolo.
6. In mancanza di familiari o altre persone interessate viene ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto, se conosciuto, per la celebrazione del rito funebre.

Articolo 8. - Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione, ecc.) o una concessione (aree, tombe, loculi, nicchie, sepolcreti, ecc.) o l'apposizione di croci o altri simboli (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, (quali: tombe di famiglia, edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli eventuali soggetti titolari di posizioni giuridicamente rilevanti e con il loro preventivo consenso, lasciando indenne chi gestisce il servizio cimiteriale, indipendentemente dal rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto agente e i titolari di posizioni giuridicamente rilevanti.
2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte fra le parti in maniera definitiva, lasciando in ogni caso estraneo il Comune che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività o al passaggio in giudicato della sua risoluzione oppure fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, il Comune estraneo all'azione che ne consegue.
3. Tutte le eventuali spese derivanti o in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi.

Articolo 9. - Trasparenza e atti a disposizione del pubblico

1. Presso il Comune e il Concessionario del servizio è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e possano essere fornite informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre a disposizione per la consultazione da parte del pubblico:
 - a) l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) il tariffario concernente i servizi e le concessioni cimiteriali;
 - d) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - f) l'elenco delle tombe, od ogni altra tipologia di sepolcri, per cui sia in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
 - g) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e successive modificazioni.

Articolo 10. - Atti riservati

1. La scheda di morte ISTAT D4/D5 o il certificato necroscopico (qualora indicante la causa di morte), costituiscono documenti sanitari dei quali è esclusa la competenza dell'ufficio di Polizia Mortuaria comunale ai sensi dell'art. 103 del Testo Unico Leggi Sanitarie –Regio Decreto – 27 luglio 1934, n. 1265. Il rilascio di una certificazione concernente la causa di morte o, copia della relativa scheda, spetta - giuridicamente - all'Azienda Provinciale per i servizi territoriali (art. 1 DPR 285/1990) che la può

rilasciare nei termini previsti dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale per la protezione dei dati personali) e dal D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. relativamente al trattamento di dati personali sensibili.

2. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali e coloro che ne siano venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio, sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

Articolo 11. - Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle proprie occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione della bara, sono a carico del Comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vice Sindaco per il decesso del Sindaco in carica.
7. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, può essere disposto il servizio d'onore di un plotone della Polizia Locale in alta uniforme.
8. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini

CAPO II – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI

Articolo 12. - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione, all'obitorio ed eventuale camera ardente in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. Gli eventuali orari di apertura al pubblico saranno definiti di volta in volta in base alle esigenze espresse dai parenti.
3. Il deposito di osservazione e l'obitorio hanno le funzioni rispettivamente individuate dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. L'ammissione di salme/cadaveri nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune o dal Concessionario del servizio ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, direttamente dall'autorità giudiziaria o dal competente servizio dell'Azienda sanitaria locale.
5. Nel caso di morte per malattie infettive-diffuse e nel caso di salme portatrici di radioattività, l'Autorità Sanitaria prescrive le norme relative all'esposizione nel deposito di osservazione e nelle camere mortuarie, al trasporto, l'eventuale divieto di corteo e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, nonché le modalità di sepoltura.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità con le specifiche disposizioni.

7. Le salme non possono essere sottoposte a conservazione in celle frigorifere o con apparecchi refrigeratori nel periodo di osservazione. Uniche eccezioni si hanno nei casi contemplati dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 (decapitazione o di maciullamento e quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi) e fatto salvo le ragioni igienico sanitarie previste dall'art. 10 dello stesso D.P.R. di riduzione del periodo di osservazione.
8. La funzione di deposito di osservazione può essere svolta anche presso l'abitazione privata in cui è avvenuto il decesso nel caso in cui i familiari intendano ivi allestire la camera ardente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg. E' consentita, inoltre, su richiesta dei familiari e sentita l'Azienda sanitaria locale, l'allestimento della camera ardente presso un'abitazione privata o una struttura pubblica qualora non ostino ragioni di salute pubblica, anche nei casi di decessi avvenuti fuori Comune.

CAPO III - FERETRI

Articolo 13. - Deposizione della salma nel cofano funebre

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in cofano avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 14.
2. In ogni bara non si può racchiudere che un solo cadavere. Nel caso in cui madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, entrambi possono essere richiusi nella stessa bara.
3. Il cadavere deve essere collocato nella cassa rivestito con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 14. - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. L'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto del cadavere sono certificate dall'incaricato al trasporto mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà il feretro per tutti i trasporti effettuati con il cadavere racchiuso nella bara compresi quelli svolti all'interno del Comune ed una copia sarà custodita presso gli uffici del Comune o del Concessionario del servizio.
3. Contestualmente alla stesura del verbale di eseguite prescrizioni funebri viene svolto l'adempimento di identificazione del defunto come previsto dalla vigente normativa.

Articolo 15. - Bare per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura delle bare e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune, in cremazione o in altra sepoltura del cimitero, il responsabile del servizio deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo della bara secondo le prescrizioni di legge o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.
4. Se il cadavere proviene da altro Comune deve essere accompagnato da apposita certificazione, incluso

il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall'ufficio del Comune di partenza. Se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto in materiale biodegradabile denominato "barriera" certificato dal Ministero della sanità e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravii, diversamente dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione del cadavere.

5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Nella tumulazione è consentito l'impiego, in alternativa ad un contenitore interno alla bara di legno costruito in lamiera metallica zincata di spessore non inferiore a mm. 0,660, di un manufatto in polipropilene omologato secondo le indicazioni e i limiti posti dal decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2011 o con le indicazioni di successivi decreti.
7. Sia la cassa di legno sia quella di metallo o di polipropilene debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

Articolo 16. - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 17. - Definizione del trasporto funebre

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
 - a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
 - b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti;
 - c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Articolo 18. - Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con il cadavere depresso nel feretro. Durante il periodo di osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita ed è autorizzato secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1bis del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg..
2. Il medico che ha constatato la morte rilascia il nulla-osta al trasporto della salma al deposito di osservazione per l'accertamento della realtà di morte, ovvero consente la veglia al domicilio. Il nulla osta consente anche il trasporto verso un Comune diverso da quello di decesso, quando quest'ultimo non dispone del deposito di osservazione. In questo caso la salma è trasportata al Comune che dispone del deposito, consorziato o convenzionato con il Comune di decesso per tale servizio. Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei. Per i trasporti effettuati dopo il rilascio del certificato necroscopico, il cadavere è depresso nella bara debitamente chiusa.
3. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'autorità giudiziaria, al

posto della bara di legno può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Articolo 19. - Carri funebri e autorimesse

1. I carri funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine o da vetri oscurati in modo da non esporlo alla vista del pubblico.
3. Il Comune potrà far accertare periodicamente l' idoneità dei carri funebri degli operatori privati, come da certificazione rilasciata dalla competente Azienda sanitaria locale.
4. Le rimesse dei carri funebri devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione.

Articolo 20. - Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo Regolamento. Il Comune dovrà garantire la presenza del servizio d'ordine per regolamentare il traffico sul percorso del corteo funebre qualora vi siano attraversamenti o altre situazioni di pericolo.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.
4. Nel cimitero è possibile svolgere il funerale con riti laici o di qualsiasi religione.
5. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori Comune possono essere eseguiti, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche fuori orario.
6. I funerali nel Comune si eseguono secondo consuetudini locali nel pomeriggio, con esclusione della domenica e delle festività salvo che queste non siano contigue o previo ottenimento dell' autorizzazione di cui al successivo comma 7.
7. E' facoltà del Sindaco disciplinare gli orari di svolgimento dei servizi cimiteriali e dei riti funebri in relazione alla stagione, alle esigenze di servizio e alle consuetudini locali. Il Sindaco può autorizzare, a seguito d'istanza, l'effettuazione dei funerali in orari diversi da quanto previsto dal precedente comma 6.

Articolo 21. - Trasporti extra comunali

1. Le partenze per i trasporti fuori Comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale della ditta incaricata del trasporto provvede alle operazioni di chiusura del feretro ed al caricamento dello stesso sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta in accordo con l'ufficio comunale preposto o con il Concessionario del servizio.
2. Gli arrivi di cadaveri da fuori Comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie o presso un'abitazione privata o una struttura pubblica. L'azienda funebre provvede alla consegna e/o al ritiro presso gli uffici comunali, o del Concessionario qualora il servizio sia esternalizzato, dei documenti di trasporto compatibilmente con l'apertura degli uffici medesimi.
3. Il trasporto funebre, verso un altro Comune, è autorizzato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio demografico o altro personale, ai quali sono attribuite le funzioni di natura gestionale previste dall'art. 24 del D.P.R. 285/1990; nell'autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e cerimonie. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) il permesso di seppellimento qualora necessario;
 - b) il verbale di eseguite prescrizioni funebri da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente.
4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione può

essere rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.

5. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche previste per i cadaveri e la stesura della attestazione di cui sopra.

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I – I CIMITERI

Articolo 22. - Cimiteri comunali e vigilanza

1. Il Comune provvede al servizio di seppellimento e agli altri servizi cimiteriali nei seguenti cimiteri:
 - a) Civezzano;
 - b) Seregnano;
 - c) Bosco;
 - d) Sant’Agnese
2. La descrizione del cimitero è effettuata nelle planimetrie depositate presso gli uffici comunali ai sensi dell’art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. L’organizzazione interna dei cimiteri e le relative strutture, nonché le planimetrie di cui all’art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono stabilite con provvedimento della Giunta comunale nel quale vengono individuate per ogni cimitero:
 - a) campi di inumazione;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private in posti riservati;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale o privata comprese le edicole e le cappelle);
 - f) edicole e cappelle a concessione perpetua;
 - g) cellette ossario;
 - h) cellette cinerarie;
 - i) ossario comune;
 - j) cinerario comune;
 - k) campo di consumo mineralizzazione;
 - l) lapidi e monumenti storico artistici;
 - m) muri perimetrali.
4. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
5. L’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune oppure mediante il Concessionario del servizio.
6. Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e tutti gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede in forma diretta con proprio personale o mediante affidamento del servizio a società partecipata o terzi.
7. Competono esclusivamente al Comune, o al Concessionario del servizio nel caso di esternalizzazione, le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di cadaveri, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili.
8. Competono esclusivamente al Comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285.
9. L’Azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 23. - Reparti speciali nel cimitero

1. Nel cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Articolo 24. - Ammissione nei cimiteri comunali

1. Nel campo comune del cimitero, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevuti e sepolti, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, i cadaveri:
 - a) di persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) di persone residenti nel Comune e iscritti AIRE;
 - c) di persone decedute, precedentemente residenti a Civezzano, che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero, sanitari o case di detenzione fuori Comune;
 - d) dei nati a Civezzano;
 - e) delle persone residenti a Civezzano al momento della nascita.Sono altresì ammessi nel campo comune i cadaveri dei nati morti ed i casi di cui all'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i feretri, i resti mortali e le ceneri delle persone che dispongano di sepoltura privata.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 25. - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha uno o più campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità alla normativa provinciale e nazionale vigente.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Il Comune determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Articolo 26. - Piano regolatore cimiteriale

Il Comune è dotato di un piano cimiteriale, periodicamente aggiornato, che individua:

- a) campi di inumazione;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale o privata);
- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune;
- j) campo di mineralizzazione.

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 27. – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie in campo comune e private in area in

concessione:

- sono ordinarie in campo comune le sepolture della durata di almeno 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogniqualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a 10 anni od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle del punto precedente, effettuate in aree cedute in uso in concessione.
2. Le inumazioni nei campi comuni a rotazione avvengono in successione senza soluzione di continuità secondo l'ordine cronologico della celebrazione del rito funebre, o in assenza di rito, dell'accoglimento nel cimitero. Tale servizio è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore. Qualora, su autorizzazione del Sindaco o dell'Autorità Giudiziaria, si proceda all'esumazione straordinaria di un cadavere, il posto reso libero dopo tale operazione deve rimanere vuoto fino all'esecuzione dell'esumazione ordinaria dell'intero campo.
 3. Nella fossa può essere inumato un solo feretro. Nelle fosse a inumazione in concessione, oltre al feretro, è ammessa la collocazione dei resti mortali in apposita cassetta e/o delle urne cinerarie, purché collocate in ulteriore contenitore non biodegradabile.
 4. Le fosse per l'inumazione dei cadaveri devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50. La distanza tra le fosse, valutata dal Comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di gestione futura del cimitero, deve essere di almeno metri 0,30 da ogni lato.
 5. Non è ammessa in nessun caso l'inumazione di cadavere precedentemente inumato in altra parte del cimitero del Comune o di altro Comune, salvo i casi previsti in ordine alla mancata mineralizzazione o di traslazione in sepoltura in concessione.
 6. È fatta salva la traslazione di cadavere in aree assoggettate a concessione a titolo oneroso.
 7. Per quanto attiene alle caratteristiche delle casse, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 28. - Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo o altra opera, fornito e messo in opera dal Comune o dal gestore del cimitero, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante le generalità del defunto. Le imprese funebri possono in alternativa al cippo provvedere alla posa della croce e/o cornice addebitandone i costi ai famigliari del defunto.
2. A richiesta dei privati, decorso il periodo di 5 mesi dall'inumazione, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo o altra opera ed in conformità alle specifiche norme di edilizia cimiteriale, di un copritomba e/o di una lapide. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. Le lapidi di chiusura delle cellette ossario/cinerario sono fornite dal Comune, o dal Concessionario del servizio.
4. In caso di incuria o abbandono delle tombe il Comune si avvale della facoltà di ripristino dei manufatti per riportarli al minimo stato di decoro procedendo al recupero delle eventuali spese sostenute.

Articolo 29. – Tumulazione

1. Le tumulazioni, sono le deposizioni di feretri, cassette ossario o urne cinerarie in opere murarie.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento.
3. I loculi devono essere murati immediatamente dopo la deposizione del feretro o al più tardi entro tre giorni sempreché non sussistano problemi igienico-sanitari. In ogni caso nessun loculo occupato da feretri o cassette ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.
4. Nei loculi ossario/cinerario è permessa la tumulazione di urne cinerarie e/o cassette ossario secondo lo spazio disponibile.

5. Le targhe dei loculi sono fornite dal Comune o dal Concessionario del servizio, comprese nella concessione del loculo.
6. Nelle tombe di famiglia con camera è permessa la tumulazione di più feretri come risultante dal progetto di costruzione e comunque secondo le indicazioni del contratto di concessione cimiteriale, ed eventualmente, secondo lo spazio disponibile, di urne cinerarie e/o cassetine ossario.
7. Non è ammessa l'estumulazione di cadaveri e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto. L'estumulazione è peraltro consentita ove il cadavere sia avviato alla cremazione.

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 30. - Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e vengono disposte dall'ufficio comunale o dal Concessionario del servizio in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. Gli uffici del Comune o del Concessionario del servizio predispongono annualmente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria, suddiviso per cimitero. Il suddetto elenco rimane depositato presso gli uffici a disposizione del pubblico.
3. Con non meno di tre mesi di anticipo, viene apposto un avviso all'albo del cimitero, sulle singole sepolture interessate all'esumazione e all'albo pretorio del Comune ed in ogni caso, prima di procedere con le operazioni di esumazione, viene inviata apposita comunicazione ai familiari dei defunti che non abbiano nel frattempo manifestato interesse, se conosciuti e reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo individuato che avrà l'onere di avvertire anche gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto è tenuto a richiederlo entro il termine indicato nell'avviso.
4. Le esumazioni sono di norma effettuate da ottobre a maggio ma possono, per motivi di carattere organizzativo, essere effettuate in tutti i mesi dell'anno con esclusione del periodo compreso dal 28 ottobre al 5 di novembre in concomitanza alle festività dei Santi e dei Defunti.
5. Se entro i dieci giorni che precedono l'inizio delle operazioni nessun familiare del defunto da esumare avrà manifestato interesse, il manufatto lapideo verrà distrutto, i resti ritrovati verranno gestiti in relazione allo stato di decomposizione.
6. La mineralizzazione dei cadaveri è compiuta quando sono rinvenuti unicamente i resti ossei. L'accertamento è compiuto dall'incaricato del servizio.
7. Il cadavere non completamente scheletrizzato, definito dall'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 come resti mortali, può essere inumato nella sepoltura in concessione oppure traslato nel campo di mineralizzazione all'interno del cimitero, ove rimarrà per almeno 5 anni e comunque per il tempo sufficiente al completamento del processo oppure avviato in cremazione. Per la "re-inumazione" in campo di mineralizzazione o per il trasporto all'impianto di cremazione, può essere utilizzato un contenitore con caratteristiche diverse da quelle di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
8. Qualora dalle operazioni di esumazione vengano rinvenute ossa e i famigliari non richiedano la collocazione in una sepoltura privata, le stesse vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
9. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e i loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate dal personale cimiteriale.
10. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

Articolo 31. - Esumazione straordinaria

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo decennale di

- inumazione. Salvo che per quelle disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento del cadavere ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva – diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge a riguardo secondo quanto prescritto dall'Autorità sanitaria preposta.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate nel periodo di cui all'articolo 30 comma 4 del presente regolamento. La relativa richiesta è presentata al Comune o al Concessionario del servizio e nella stessa viene specificata la destinazione del cadavere.
 3. Le bare contenenti i cadaveri possono essere usate per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
 4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori Comune, a meno che la bara non sia in ottime condizioni, deve essere sostituita con altra idonea. Per i trasporti fuori Comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa idonea per la nuova tipologia di sepoltura o per la cremazione.

Articolo 32. – Estumulazioni

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 20 anni; sono straordinarie tutte le altre.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, previa autorizzazione del Sindaco, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni in quanto compatibili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dall'ufficio competente e le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la loro collocazione nella sepoltura privata, sono depositate nell'ossario comune in forma indistinta.
5. Se i resti mortali estumulati non sono in condizioni di completa scheletrizzazione, a richiesta degli aventi titolo, sono nuovamente tumulati oppure avviati in campo di mineralizzazione o all'impianto di cremazione, previa asportazione preventiva della cassa di zinco. In assenza di richiesta dei familiari vengono avviati d'ufficio o al campo di mineralizzazione o all'impianto di cremazione qualora gli aventi titolo non siano dissenzienti.

Articolo 33. – Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n. 254/2003.
2. I resti mortali derivanti da esumazione ordinaria debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:
 - essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, nella sepoltura privata oppure in campo di mineralizzazione, dove dovranno rimanere per 5 anni e comunque per
 - essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile.Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto esumato.
3. I resti mortali derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:
 - permanere nello stesso tumulo, previo rinnovo della concessione cimiteriale;
 - essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, in sepoltura privata oppure in campo di mineralizzazione dove dovranno rimanere per 5 anni e comunque per il tempo necessario per il completamento del processo;
 - essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto estumulato.

4. I resti mortali derivanti da esumazioni e estumulazioni per i quali non sussiste l'interesse dei familiari, possono essere avviati alla cremazione su disposizione del Sindaco. Informativa sul trattamento prestabilito viene data sia all'ingresso del cimitero, sia con apposito cartello collocato in modo ben visibile nel campo comune soggetto ad esumazione, oppure sulle sepolture private in scadenza di concessione, nonché all'albo pretorio e cimiteriale. L'informativa deve essere presente almeno tre mesi prima dell'inizio delle operazioni di esumazione/estumulazione.
5. Per la cremazione dei resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 34. - Ossario comune

1. Ogni cimitero deve avere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni non richieste dai familiari.
2. Qualora non sia presente il cinerario comune, nell'ossario comune possono essere disperse anche le ceneri in maniera indistinta ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del D.P.P. 20 giugno 2008 n. 7.
3. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
4. Per consentire un migliore e razionale utilizzo dell'ossario comune, le ossa contenute vengono periodicamente avviate alla calcinazione collettiva.

Articolo 35. - Oggetti da recuperare

1. Al momento della presentazione della domanda di esumazione o di estumulazione il richiedente è invitato a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati al richiedente con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente stesso e l'altro conservato agli atti dell'ufficio competente.
2. Tutti gli oggetti preziosi e ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma.
3. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti dell'ufficio competente.
E' fatto assoluto divieto al personale incaricato delle operazioni cimiteriali di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Articolo 36. - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro 10 giorni antecedenti alle operazioni d'esumazione o alla scadenza della concessione, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri ovvero può, se possibile, procedere alla loro alienazione o diversamente disporre la demolizione e l'avvio allo smaltimento. Le aree o le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
3. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 37. - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del Comune dove è avvenuto il decesso, a richiesta dei famigliari o dell'impresa operante nel settore funerario incaricata del servizio da parte dei famigliari stessi, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
3. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

Articolo 38. - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un unico cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte nonché il sigillo apposto dal forno crematorio.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto dei cadaveri. Il Comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al Comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

Articolo 39. - Destinazione delle ceneri

1. A richiesta degli interessati le ceneri derivanti da cremazione possono essere conservate in un'urna sigillata, che è alternativamente:
 - a) tumulata in cimitero, secondo quanto previsto dall'art. 51 del presente Regolamento;
 - b) interrata in cimitero, , secondo quanto previsto dall'art. 51 del presente Regolamento;
 - c) oggetto di affidamento, presso la residenza dell'avente titolo;
 - d) disperse secondo quanto previsto dagli articoli successivi.
2. Qualora la famiglia non abbia scelto nessuna delle destinazioni succitate le ceneri vengono disperse in conformità all'art. 34, comma 2 del presente Regolamento.
3. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazione di inconsunti disposte d'ufficio dal Comune.
4. E' vietata, all'interno dello stesso cimitero, la traslazione di un'urna cineraria da una sepoltura in concessione in essere ad una in campo di rotazione.

Articolo 40. - Affidamento familiare delle ceneri

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari, l'urna contenente le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
2. Il Comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
4. Il Comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
5. In qualsiasi momento l'affidatario, o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri

riconsegnandole al Comune o al Concessionario del servizio cimiteriale per essere conservate nel cimitero in ottemperanza a quanto previsto dal presente Regolamento. Le ceneri rientranti da affidamento possono essere disperse nel cinerario comune trascorsi sei mesi dalla rinuncia; la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.

6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al Comune o al Concessionario del servizio cimiteriale.
7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso dal Comune di decesso, quest'ultimo ne autorizza il trasporto al Comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.
8. Il cambio di residenza dell'affidatario in altro Comune comporta la restituzione delle ceneri al Comune o al Concessionario del servizio cimiteriale, il quale rilascia nuova autorizzazione al trasporto dell'urna cineraria previa acquisizione dell'autorizzazione all'affidamento del nuovo Comune.

Articolo 41. - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto o da persona da essi delegata. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
 - a) dal coniuge/unito civilmente;
 - b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 - c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario comune o in apposite aree a ciò destinate (giardino delle rimembranze) o in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.
4. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al Comune o al Concessionario del servizio cimiteriale, l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.
5. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali il gestore del Cimitero provvede alla verbalizzazione.

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI – LAPIDI E CIPPI

Articolo 42. – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni dal Sindaco.

Articolo 43. - Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni, ai mezzi speciali dei portatori di handicap ed ai mezzi del Comune o dell'azienda incaricata ai servizi cimiteriali.
2. E' vietato l'ingresso a coloro che sono accompagnati da animali, ad eccezione dei cani guida.

Articolo 44. - Divieti speciali

1. Nel cimitero, e nella zona antistante, è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso e/o atteggiamenti o comportamenti poco consoni che disturbano la quiete o offendono la sacralità del luogo, salvo che ciò non sia richiesto in relazione a specifiche pratiche, tradizioni e costumi funerari propri di determinate culture e popoli;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

- c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi oppure gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - e) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - g) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei e operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari, fermo restando che devono essere state richieste e ottenute le autorizzazioni di competenza del Comune;
 - i) svolgere attività di questua;
 - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - k) assistere da vicino alle operazioni di esumazione o estumulazione da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - l) svolgere qualsiasi attività commerciale;
 - m) qualsiasi forma pubblicitaria, con la sola eccezione di etichette di dimensioni contenute riportanti unicamente le indicazioni dell'esecutore o del produttore della lapide;
2. La non osservanza dei succitati divieti comporta la diffida da parte del Comune o di personale dell'azienda incaricata all'immediato allontanamento dal cimitero e, se necessario, la segnalazione alle forze dell'ordine.

Articolo 45. - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di un significativo numero di persone deve essere dato preventivo avviso alla polizia locale.

Articolo 46. – Svolgimento dei funerali

1. I funerali si svolgono di norma secondo le seguenti modalità:
 - a) chiusura del feretro secondo l'orario stabilito dal Comune o dal Concessionario del servizio e successivo trasporto al luogo di culto;
 - b) celebrazione del rito funebre;
 - c) trasferimento del feretro, a mezzo di carrello porta feretro, e corteo dalle Chiesa parrocchiali di Civezzano, Seregnano, Sant'Agnese e Bosco ai rispettivi cimiteri oppure a mezzo di carro funebre per i trasferimenti in altri cimiteri o in cremazione;
 - d) per le cerimonie svolte nei luoghi dove avvengono altri riti i trasporti vanno effettuati con carro funebre e senza corteo;
2. I familiari possono richiedere di portare personalmente a braccia, per brevi tratti, il feretro del defunto.
3. Su richiesta e in accordo con le autorità religiose il Sindaco può determinare, anche in via generale, forme diverse di svolgimento dei funerali escludendo comunque i cortei nelle vie della cittadina.

Articolo 47. – Manufatti, materiali ornamentali e cippi

1. E' data facoltà di apporre sulle sepolture dei campi comuni, a cura e spese degli interessati, una lapide o degli altri segni funebri quali croci in ferro od altro. L'apposizione non dovrà avvenire comunque prima che siano trascorsi 6 mesi dalla sepoltura. Sull'eventuale lapide o croce potranno essere apposte fotografie ed iscrizioni ai sensi dell'art. 51 comma 4 del presente Regolamento. In caso di esumazione

o scadenza concessione, lapidi e segni funebri vari potranno essere ritirati dai famigliari/proprietari, a loro cura e spese, entro i termini stabiliti dal Comune. Trascorsi tali termini il materiale resterà di proprietà del Comune.

2. E' permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture comuni o private in terra, purchè non oltrepassino l'altezza di m 0,90 dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno o ingombro al passaggio.

Articolo 48. - Materiali per le lapidi

I materiali utilizzabili per le lapidi sono elencati nell'allegato tecnico che fa parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 49. - Misure delle lapidi

Le lapidi e i monumenti devono rispettare le misure come specificato nell'allegato tecnico, parte integrante del presente Regolamento.

Nel caso non siano rispettate tali misure i famigliari/proprietari saranno invitati alla regolarizzazione. In caso di inadempienza entro i termini stabiliti, i segni funebri saranno rimossi senza alcuna responsabilità per eventuali danni procurati alle opere ed addebitando ai responsabili tutte le spese inerenti e conseguenti.

Articolo 50. - Allineamento

Nella messa in opera delle lapidi nei campi comuni e per le sepolture private in terra deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti e rispettare le distanze secondo quanto previsto dall'allegato tecnico, parte integrante del presente Regolamento.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 51. - Sepolture private

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
2. Ai fini di una corretta programmazione dell'uso dei cimiteri, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma all'Amministrazione comunale. L'edificazione da parte di terzi su aree avute in concessione può essere consentita se compatibile con la programmazione comunale. L'attività edilizia privata deve osservare le condizioni di cui al presente Regolamento. L'atto di concessione stabilisce il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori a pena di decadenza della concessione. Nel caso in cui i lavori non vengano eseguiti, la tariffa pagata viene restituita con la deduzione del 30% a titolo di penalità.
3. Le sepolture private si distinguono in:
 - a) tomba in terra: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari o doppia a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
 - b) tomba di famiglia: consiste in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
 - c) tomba in terra con camera: consiste in un manufatto edilizio in terra ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
 - d) tomba di famiglia monumentale: consiste in un manufatto edilizio ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione che per caratteristiche architettoniche si distingue dalle altre sepolture;
 - e) loculo: consiste in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
 - f) loculo ossario/cinerario: consiste in un manufatto edilizio di dimensioni contenute ove tumulare cassettoni ossario e/o urne cinerarie.
4. Entro sei mesi dal rilascio della concessione le sepolture private, qualora occupate, devono essere contrassegnate da un'epigrafe riportante il nome del defunto con indicazione delle date relative alla nascita ed alla morte. Sui posti in terra, qualora occupati, deve essere collocato un cippo riportante nome e cognome del defunto.
Trascorso il tempo di almeno 6 mesi dalla sepoltura, deve essere collocata una lapide secondo le disposizioni del presente Regolamento.
5. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali di cui al presente Regolamento.

Articolo 52. - Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia dell'intestatario, individuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti, e per quanto riguarda le persone giuridiche, dei defunti che risultavano iscritti all'ente o all'associazione concessionaria.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale in occasione della determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare una o più tombe private ad Enti Pubblici o Istituzioni.

Articolo 53. - Catasto cimiteriale

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per cimitero e per tipo di sepoltura e risulta da registri tenuti dall'ufficio competente del Comune o del Concessionario del servizio cimiteriale.
I registri riportano per ogni sepoltura privata:
 - a) le generalità del concessionario, di altri eventuali soggetti aventi titolo e dei defunti;
 - b) le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;
 - c) gli estremi dell'atto di concessione.
2. I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.

Articolo 54. - Procedimento di rilascio della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta presso gli uffici comunali, precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce e il tipo di sepoltura privata desiderata.
2. Le sepolture private disponibili possono concedersi:
 - per le tombe in terra e i loculi salma;
 - per i loculi ossari/cinerari;
 - per le tombe di famiglia, le tombe di famiglia monumentali e le tombe in terra con camera. Possono inoltre essere prenotate da/per persone ancora in vita e quindi concesse secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
 - e' inoltre possibile richiedere la tumulazione nelle tombe di famiglia, nelle tombe in terra con camera, nelle tombe di famiglia monumentali o nei loculi e l'inumazione nelle tombe in terra, nei limiti della capienza, di urne cinerarie o cassetine ossario. Ogni spesa relativa a tale operazione sarà a carico del richiedente.
3. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. Il richiedente ha facoltà di scegliere liberamente l'ubicazione della sepoltura privata secondo la disponibilità.
5. La concessione viene rilasciata mediante sottoscrizione di apposito contratto che deve contenere l'individuazione dell'oggetto della concessione (tipo di sepoltura privata e numero), le regole che disciplinano l'utilizzo e la durata.

Articolo 55. – Durata

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
 - a) anni 70 per le tombe di famiglia, le tombe in terra con camera, le tombe di famiglia monumentali;
 - b) anni 30 per i loculi ossari e ossari/cinerari;
2. La durata decorre dalla data di rilascio della concessione.
3. Nei posti in terra e nei posti in muratura già in concessione e nei quali venga richiesta la inumazione o rispettivamente la tumulazione di un nuovo cadavere, la durata della concessione viene prorogata per un numero di anni occorrente per raggiungere il periodo minimo di 10 anni per le inumazioni e quello di 20 anni per le tumulazioni. La proroga è concessa subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria pari ad un 1/N (dove N è il periodo di durata in anni della originaria concessione) per ogni anno di prolungamento. La proroga è oggetto di atto concessorio integrativo.

Articolo 56. - Diritto di sepoltura

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha provveduto al pagamento della tariffa e in nome della quale è stato quindi rilasciato

l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione può subentrare, su richiesta, il coniuge/unito civilmente o, in subordine, uno dei successibili. Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Il nome del concessionario subentrante dovrà essere comunicato entro un anno dal decesso del concessionario originario o, in difetto, entro 60 giorni dalla richiesta del Comune.

Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:

- a) il coniuge/unito civilmente;
 - b) il figlio più anziano;
 - c) il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - d) l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - e) il fratello o la sorella più anziano;
 - f) il parente più prossimo più anziano.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio competente e l'unico titolato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba.
- In caso di contrasti fra aventi diritto o presunti tali, l'Amministrazione comunale si intende e rimane estranea all'azione che ne consegue e si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
3. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. E' intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione. E' ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario o fra i suoi parenti in linea retta entro il 6° grado. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente:
- a) l'intestatario e suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
 - b) il coniuge/unito civilmente, con i suoi genitori;
 - c) il convivente coabitante desunto dai registri anagrafici;
 - d) i coniugi/uniti civilmente dei discendenti.
4. Il primo concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopraindicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti. Il concessionario originario può estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini fino al 6° grado compreso e può altresì riservare un posto a determinati familiari.
5. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la sepoltura del cadavere di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essi particolari benemeritenze. Le benemeritenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'amministrazione può accertare la veridicità della dichiarazione; in caso di dichiarazione falsa revoca il permesso di sepoltura e provvede alla inumazione della salma in campo comune, il tutto a spese del concessionario e con l'applicazione di una penalità pari al 50% delle spese stesse.
6. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.
7. Sulla sepoltura privata possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa.
8. Nelle concessioni ad enti ed associazioni, le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello statuto dell'ente.
- L'interlocutore del Comune è il legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta e contestuale dichiarazione di conformità allo statuto.

Articolo 57. - Rinnovo – proroga

1. Alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda, il rinnovo. Ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto ai sensi dell'art. 56. È dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo. La facoltà di rinnovo può essere esercitata unicamente nel semestre precedente alla data di scadenza. Ove il termine di scadenza sia decorso, senza che sia stata previamente presentata domanda di rinnovo, il concessionario e i suoi aventi causa non possono più avanzare alcun diritto sulla sepoltura.
2. E' facoltà del richiedente optare per un rinnovo di un numero di anni pari a 5, 10, 20 e 30. La tariffa dovuta è calcolata in un importo pari a un trentesimo della tariffa in vigore per ogni anno di rinnovo. Per le tombe di famiglia, di durata di 70 anni, il rinnovo può essere richiesto per una durata di un numero di anni pari a 10, 30 e 50 e la tariffa dovuta è calcolata in un importo pari a un settantesimo della tariffa in vigore per ogni anno di rinnovo.
3. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario. È in ogni caso fatto salvo il diritto di sepoltura dei defunti già collocati nella sepoltura stessa.
4. Presso il Comune viene tenuto uno scadenzario delle concessioni. Tale elenco è tenuto a disposizione del pubblico presso l'ufficio. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno sei mesi prima del termine.

Articolo 58. – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando, nel caso di concessione di aree per la realizzazione di manufatti, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando non si sia provveduto alla collocazione di regolare lapide o monumento funebre sulla sepoltura privata entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.
2. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo comunale.
3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio competente. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.
4. Ove sia accertato che la famiglia sia estinta e siano decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura in caso di inumazione o 30 anni in caso di tumulazione, il Sindaco dichiara la decadenza della concessione su proposta dell'ufficio competente. La sepoltura viene riassegnata secondo le ordinarie procedure con l'obbligo per il concessionario di mantenere un ricordo della precedente famiglia fino alla scadenza naturale della prima concessione. La famiglia si intende estinta quando non vi siano persone che rientrano nelle fattispecie previste dal presente Regolamento.

Articolo 59. – Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analogia sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune.
3. In caso di irreperibilità del concessionario la revoca viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo comunale.

Articolo 60. – Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, i cadaveri, ossa o ceneri ivi collocate siano trasferite in altra sepoltura privata nei cimiteri comunali o fuori Comune.
2. La rinuncia è proposta dal concessionario originario o subentrante e viene accettata con provvedimento del Comune.
3. Con l'accettazione della rinuncia è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari a 1/N della tariffa applicata al momento della concessione per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di residua durata, intendendosi per N il numero di anni della originaria concessione.
4. Ai fini del rimborso, la data di stipula e il regime della concessione sono da ricercare nell'atto originario o negli eventuali atti di rinnovo.
5. Nessun rimborso è dovuto qualora la sepoltura rinunciata non risulti da regolare atto di concessione o in mancanza di tale atto, non siano provate da chi chiede il rimborso le date di inizio e fine della concessione medesima.
6. Nei loculi ossari dove la lapide è stata fornita gratuitamente dal Comune, il concessionario è tenuto al rimborso degli eventuali costi da sostenere per la sostituzione.

Articolo 61. – Manutenzione

1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il Comune ritenga di dover impartire.
2. In mancanza del concessionario, spetta agli aventi titolo come individuati secondo l'art. 56, la manutenzione e la cura delle parti da loro costruite o installate quali monumenti, lapidi e epigrafi.
3. L'obbligo della manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto ritenuti necessari sia per motivi estetici, sia per la sicurezza e l'igiene.
4. Nelle sepolture private costruite dal Comune, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e la pulizia è eseguita dal personale dell'ufficio competente con esclusione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari.

TITOLO IV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – TEMPI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI

Articolo 62. - Esecuzione di opere nel cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune o al gestore del cimitero, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Il Sindaco può concedere ad enti, associazioni o comitati che ne facciano richiesta di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.
3. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.
4. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione dei lavori è fissato dal competente ufficio comunale entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività.
5. In concomitanza con la commemorazione dei defunti (28 ottobre – 5 novembre), secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente, è vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero; i lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima delle ricorrenze.

Articolo 63. - Modalità di esecuzione dei lavori

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o a cose.
2. Il materiale occorrente per l'esecuzione delle opere deve essere introdotto già lavorato nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiale sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere o le lapidi già esistenti.
3. Il materiale ricavato dallo scavo ed i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale comunale ovvero devono essere smaltiti direttamente dagli esecutori a proprie spese.

Articolo 64. - Costruzione di sepolture private

1. Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa e devono rispettare le misure e le caratteristiche di cui all'allegato tecnico del presente Regolamento.
2. I singoli progetti di costruzione devono essere approvati dal Comune e la realizzazione è soggetta a sorveglianza da parte del medesimo.
3. Nella costruzione di tombe di famiglia l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare particolari danni a cose o persone. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio competente.
4. Nel caso di difformità della sepoltura rispetto alle disposizioni di cui al presente Regolamento l'esecutore verrà intimato a rimuovere il manufatto od a conformarlo nel termine di 30 giorni.
5. Qualora l'esecutore non provvedesse ad adeguarsi nel termine di 30 giorni, il Comune provvederà alla rimozione d'ufficio del manufatto con addebito delle relative spese.

Articolo 65. - Estromissione di imprese

1. Le eventuali violazioni delle disposizioni del presente Regolamento da parte delle imprese ammesse ad eseguire i lavori nel cimitero sono contestate alle medesime imprese da parte del competente ufficio comunale.
2. In caso di violazioni reiterate il Comune può disporre l'estromissione temporanea per la durata di sei mesi di dette imprese dall'eseguire lavori in tutti i cimiteri comunali.

Articolo 66. - Obblighi del Comune e del personale dei cimiteri

6. L'Amministrazione comunale o il gestore del servizio risponde direttamente dei danni arrecati, dal proprio personale, a cose e persone durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o di lavori di pulizia e di manutenzione delle aree cimiteriali e pertinenziali.
7. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento e a segnalare all'ufficio competente eventuali comportamenti difformi. Il personale dei cimiteri è tenuto a:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla sacralità del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
8. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, che non siano connesse ad attività di inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
9. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 67. - Abrogazione di norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il precedente Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 29.11.1996 e successivamente modificato.

ALLEGATO TECNICO

CARATTERISTICHE DELLE LAPIDI

POSTO IN TERRA SINGOLO SIA IN CONCESSIONE CHE IN CAMPO COMUNE

Caratteristiche della lapide:

- altezza massima della lapide dal livello del terreno cm. 100;
- larghezza massima della lapide cm. 60;
- lunghezza massima della lapide cm. 160;
- distanza da lapide a lapide cm. 30;
- distanza fra file di lapidi cm. 110.

POSTO IN TERRA FAMILIARE IN CONCESSIONE

Caratteristiche della lapide:

- altezza massima della lapide dal livello del terreno cm. 100;
- larghezza massima della lapide cm. 170;
- lunghezza massima della lapide cm. 160;
- distanza da lapide a lapide cm. 30;
- distanza fra file di lapidi cm. 110.

Allineamento della lapide:

La posa della lapide deve garantire un allineamento con quelle attigue sia in quota che in posizionamento planimetrico.

ULTERIORI INDICAZIONI

Per qualsiasi lavoro che presenti irregolarità o difformità rispetto a questo allegato il Comune provvederà alla comunicazione di ripristino da compiersi entro trenta giorni dalla posa sia ad un familiare del defunto sia all'eventuale azienda posatrice. Trascorso tale termine senza che la situazione sia stata sanata, il Comune provvederà alla rimozione della lapide senza alcuna responsabilità per eventuali danni procurati alle opere, addebitando ai responsabili tutte le spese inerenti e conseguenti.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI.....	1
CAPO I – DISPOSIZIONI CIMITERIALI	1
<i>Articolo 1. - Oggetto del regolamento</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2. - Competenze</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 3. - Gestione dei servizi e responsabilità.....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 4. - Imprese private operanti nel settore funerario</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 5. - Servizi gratuiti ed a pagamento</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 6. - Tariffe</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 7. - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 8. - Presunzione di legittimazione</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 9. - Trasparenza e atti a disposizione del pubblico</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 10. - Atti riservati.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 11. - Lutto cittadino ed esequie pubbliche.....</i>	<i>4</i>
CAPO II – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI	4
<i>Articolo 12. - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti.....</i>	<i>4</i>
CAPO III – FERETRI	5
<i>Articolo 13. - Deposizione della salma nel cofano funebre.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 14. - Verifica e chiusura feretri.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 15. - Bare per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 16. - Piastrina di riconoscimento</i>	<i>6</i>
CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI	6
<i>Articolo 17. - Definizione del trasporto funebre.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 18. - Modalità dei trasporti</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 19. - Carri funebri e autorimesse</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 20. - Cortei e cerimonie funebri</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 21. - Trasporti extra comunali.....</i>	<i>7</i>
TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE.....	9
CAPO I – I CIMITERI	9
<i>Articolo 22. - Cimiteri comunali e vigilanza</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 23. - Reparti speciali nel cimitero</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 24. - Ammissione nei cimiteri comunali</i>	<i>10</i>
CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	10
<i>Articolo 25. - Disposizioni generali.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 26. - Piano regolatore cimiteriale</i>	<i>10</i>
CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE	100
<i>Articolo 27. – Inumazione.....</i>	<i>100</i>
<i>Articolo 28. - Cippo</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 29. – Tumulazione.....</i>	<i>11</i>
CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	12
<i>Articolo 30. - Esumazioni ordinarie</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 31. - Esumazione straordinaria</i>	<i>122</i>
<i>Articolo 32. – Estumulazioni</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 33. – Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 34. - Ossario comune.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 35. - Oggetti da recuperare</i>	<i>14</i>

<i>Articolo 36. - Disponibilità dei materiali</i>	<i>14</i>
CAPO V – CREMAZIONE	15
<i>Articolo 37. - Autorizzazione alla cremazione.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 38. - Urne cinerarie.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 39. - Destinazione delle ceneri</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 40. - Affidamento familiare delle ceneri</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 41. - Dispersione delle ceneri.....</i>	<i>16</i>
CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI – LAPIDI E CIPPI	16
<i>Articolo 42. – Orario.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 43. - Disciplina dell'ingresso</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 44. - Divieti speciali.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 45. - Riti funebri.....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 46. – Svolgimento dei funerali</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 47. – Manufatti, materiali ornamentali e cippi</i>	<i>177</i>
<i>Articolo 48. - Materiali per le lapidi</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 49. - Misure delle lapidi.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 50. - Allineamento.....</i>	<i>18</i>
TITOLO III - CONCESSIONI.....	19
CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	19
<i>Articolo 51. - Sepolture private</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 52. - Concessione cimiteriale</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 53. - Catasto cimiteriale</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 54. - Procedimento di rilascio della concessione.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 55. – Durata.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 56. - Diritto di sepoltura.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 57. - Rinnovo – proroga.....</i>	<i>222</i>
<i>Articolo 58. – Decadenza</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 59. – Revoca</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 60. – Rinuncia.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 61. – Manutenzione.....</i>	<i>23</i>
TITOLO IV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	24
CAPO I – TEMPI E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI	24
<i>Articolo 62. - Esecuzione di opere nel cimitero.....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 63. - Modalità di esecuzione dei lavori</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 64. - Costruzione di sepolture private</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 65. - Estromissione di imprese.....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 66. - Obblighi del Comune e del personale dei cimiteri.....</i>	<i>25</i>
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	26
<i>Articolo 67. - Abrogazione di norme precedenti.....</i>	<i>26</i>
ALLEGATO TECNICO.....	27